

STATUTO

"SPES UNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EBOLI SA VIA G. GENOVESE 10

Numero REA: SA - 336442

Codice fiscale: 04016020655

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.24.570

STATUTO

della Cooperativa

"SPES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

È costituita una società cooperativa denominata:

"SPES UNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha sede legale in Eboli (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie sia in Italia che all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2055 (duemilacinquantacinque), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO -

La Cooperativa, che - non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge n 381 del 1991 - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzate, con gestioni separate: alla gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art.1 lett. a della legge 381 del 1991, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),b),c),d),l) p), r), t) e v) del decreto legislativo n 112 del 2017 (revisione della disciplina in materia di imprese sociali); all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lett. b, della legge n 381 del 1991.

Più precisamente, le attività di cui alla lett. a), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata le attività produttive e di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento e sviluppo di questi ultimi e comunque nel rispetto delle condizioni

organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE -

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli

interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa opera nel rispetto della normativa prevista dalle leggi 309 del 1990 (tossicodipendenze) 381 del 1991 di tipo A e B, 215/1992 relativa all'imprenditoria femminile, 104/1992 a favore dei disabili, nonché legge 460/1997, 328/2000, leggi regionali n.21 del 1989 (anziani) 41/1997 (minori) e n. 11 del 1984. L. R. Campania n.34 2017. Legge Regionale della Campania n°11 del 2007. Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) -

In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto:

- gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi (leggasi enti pubblici), l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari e **socio assistenziali** orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone: bambini e adulti, affette in modo transitorio o permanente da **disabilità fisiche, psichiche e/o sensoriali; Disturbi legati allo sviluppo e all'apprendimento di minori e di adulti;**
- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, in ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili e ai degenti;
- coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, servizi personale O.S.S. - Educatori per l' Infanzia, prestazioni specialistiche, sia in proprio sia in convenzione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;
- gestire servizi socio-educativisocioassistenziali a tutela della persona, rivolti a minori (0-12 anni); ragazzi (13-16); giovani e adulti (17-35), studenti, per conto di enti pubblici e/o privati, nonché con organizzazioni di servizi e/o con spese diretta a carico dell'utente, genitore se minorenni. Ludoteche e/o attività economiche ed enogastronomiche con finalità sociali;
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite corsi utili a elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi.

La cooperativa ha altresì per oggetto:

- lo svolgimento di attività lavorative e/o di volontariato nei settori diverse-agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- la gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione presso la famiglia, presso la scuola ed altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comu-

nità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e/o di necessità temporanea indifferibile;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, tossicodipendenti, alcolodipendenti; soggetti ludopatici e dipendenti, persone affette da forme di dipendenze varie e/o non altrimenti specificate, in genere minori, disabili, ragazze madri, donne vittime di violenza, minori non accompagnati (MSNA) nonché servizi integrati per residenze protette e/o case rifugio per donne vittime di violenza, vittima di tratta;

- assistenza specialistica, sociale e culturale per enti pubblici e privati;

- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo ed animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- la gestione diretta o in ATS o in collaborazione di: servizio informagiovani, asili nido, centri di formazione per insegnanti, centri di formazione professionali regionali e non, servizi ambientali, centri di formazione di operatori ambientali, centri promotori di attività ambientali, soggiorni termali, marini e montani per anziani, disabili, minori;

- trasporto disabili e per i servizi sociali, residenze sanitarie assistite, servizi per gli enti pubblici e privati;

- realizzazione e vendita di prodotti artigianali e di prodotti agricoli;

- la gestione di centri di informazione e documentazione sulla disabilità, sportelli informativi per gli immigrati, segretariato sociale;

- servizi di elaborazione e digitazione dati, servizi di call center in genere, servizi per impianti sportivi e palestre;

- servizi di promozione spettacoli e manifestazioni, servizi di prevenzione alle tossicodipendenze, centri servizi per il volontariato e per il terzo settore, gestione di musei e biblioteche, allestimento mostre e fiere;

- servizi rivolti a minori disabili, anziani, tossicodipendenti, detenuti presso case circondariali e ICATT, e alle famiglie degli stessi;

- la gestione di tutti i servizi previsti negli ambiti sociali a prescindere dalla forma aggregativa: Azienda speciale; Consorzi di Comuni etc;

- CAV - centri anti violenza;

- SAT - servizio affidi temporanei;

- CENTRI FAMIGLIA;

- CAS - centri di accoglienza straordinaria;
- SPRAR - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- CASC - Centri di ascolto socio culturale;
- Servizio di consulenza criminologica e di vittimologia a donne vittime di violenza;
- Servizio di consulenza sociale e supporto a uomini rei di atti di violenza intra-familiare;
- Linea amica e supporto sociale;
- Servizio di supporto socio-educativo a sopravvissuti di tentato suicidio;

- ogni altra attività connessa alle precedenti tutte finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire;

- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori dell'attività socio - sanitaria (tipo A), che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, cooperare per lo sviluppo della cooperativa stessa, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - l'approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci lavoratori delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo (tipo B), vale a dire qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore

della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

4) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa o si trovino nelle altre condizioni di impossibilità previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI -

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 7 - SOCI SOVVENTORI -

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI -

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 10 (dieci).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 9 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI -

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-

mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 20.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 10 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE -

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della società.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 11 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI -

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del

precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ARTICOLO 12 - STRUMENTI FINANZIARI -

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

La cooperativa può emettere, nell'ambito delle proprie competenze azioni di partecipazioni cooperative secondo la disposizione di legge.

ARTICOLO 13

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.
- d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale o il numero delle azioni;
- e) nel caso di soci la cui quota sia stata loro concessa da una agenzia pubblica, la dichiarazione di ricezione della

somma e della non esigibilità della somma versata in caso di recesso;

f) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare l'eventuale sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

g) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale o le azioni, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;

- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC alla Cooperativa.

I soci hanno altresì il diritto/dovere di partecipare alla vita sociale e di cooperare, all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 14

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura ovvero l'attività di volontariato presso la stessa sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata o PEC, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 16

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Esclusione dei soci inattivi: il Consiglio di Amministrazione, conformandosi a quanto stabilito dalla specifica normativa, può procedere annualmente all'esclusione del Socio che, nel corso dell'esercizio sociale precedente, in via alternativa e per almeno un anno: a) non abbia partecipato all'Assemblea b) non abbia intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari c) non abbia esercitato attività proprie dell'essere soci.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 17

In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 18.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 18

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio del-

l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 19

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 20

Le quote sociali o le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2530 c.c., ultimo comma.

Le stesse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se ciò non è autorizzato dall'organo amministrativo.

Il socio che intende costituire un pegno o altro vincolo sulla propria quota o sulle proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o PEC. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di costituire detto pegno o vincolo di altro genere, con ogni conseguenza di legge.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

ARTICOLO 21

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote o di azioni dei soci il cui valore non potrà essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque) né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote o azioni;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Le azioni dei soci non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 22

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 23

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- L'organo amministrativo;
- L'organo di controllo.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 24 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

ARTICOLO 25 - CONVOCAZIONE -

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax, pec o e-mail invia-

ta ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice civile.

ARTICOLO 26 - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO -

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

ARTICOLO 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed

eventualmente il bilancio preventivo;

- b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore, se nominati;
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del revisore, se nominati;
- f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;
- j) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- k) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- l) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- m) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;
- n) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA -

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a

mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

ARTICOLO 30 - VERBALIZZAZIONE -

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - La società è amministrata da un numero di amministratori da tre a sette, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

In caso di nomina del Consiglio d'Ammini-

strazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 32

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 34 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 35 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni inte-

resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 36 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ARTICOLO 37

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 38

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 39 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE -

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

ARTICOLO 40

La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. .

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 41

In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Legali. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 42

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento

dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le varie gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Unitamente al bilancio di esercizio deve essere redatto, dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, anche il bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche dettate dalle linee guida da emanarsi ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DLGS 112/2017, se ritenuto obbligatorio per le cooperative sociali.

ARTICOLO 43

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 44 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge, non inferiore al 30%;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 44

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-

zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 45

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Si applicano alla liquidazione gli articoli 2484 C.C. e seguenti del Codice Civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-

cedere.

ARTICOLO 46 - MUTUALITA' PREVALENTE -

In conformità dell'art. 2514 C.C.:

È vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi

mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ARTICOLO 47 - REGOLAMENTO INTERNO -

Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 48 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal segretario Generale Dirigente Superiore presso la Camera di Commercio di Salerno. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 15.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 49 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

F.to in originale: Francesco Cozzolino - Generoso Granese No-

taio (Sigillo)

**Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'Art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Esente da bollo ai sensi del DPR 601/73 e 602/70.**